



**Università
degli Studi
di Ferrara**



IL PRINCIPIO DI TRASPARENZA

Sommario



1. Nozione
2. Principali strumenti della trasparenza:
 - a) Diritto di accesso (documentale)
 - b) Pubblicità
 - c) Il diritto di accesso (civico) semplice
 - d) Il diritto di accesso (civico) generalizzato
3. Rapporto tra strumenti della trasparenza
4. Trasparenza e suoi limiti
5. La trasparenza come «livello essenziale»

Trasparenza



- Non citato espressamente in Costituzione ma discendente da altri principi costituzionali:
 - Principio democratico
 - Principio di responsabilità
 - Principio di imparzialità (e partecipazione)
 - Principio di efficienza
 - Riferimenti nei trattati europei

1. Nozione



- Trasparenza come principio generale dell'azione amministrativa (art. 1 I. 241/1990: regole di organizzazione di azione volte a garantire al cittadino l'esercizio del suo diritto all'informazione amministrativa
- ① Evoluzione legislativa degli strumenti e della stessa nozione di trasparenza:
- ② Trasparenza come forma di controllo democratico e diffuso sulla P.A.
- ③ Trasparenza come diritto del cittadino a conoscere l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione (art. 1 d.las. 33/2013)

2. Principali strumenti della trasparenza



- A. Accesso documentale (o difensivo): diritto di accedere (prendere visione, estrarre copia) ai documenti ed alle informazioni in possesso della P.A.
- B. Pubblicità: conoscenza sistematica di documenti e informazioni amministrative poste stabilmente a disposizione dei cittadini attraverso tecnologie informatiche (siti web istituzionali, accesso a banche dati)
- C. Accesso civico semplice
- D. Accesso civico generalizzato

A) Diritto di accesso documentale



- Accesso ai documenti amministrativi come «principio generale dell'attività amministrativa» (art. 22, comma 2, legge 241/1990)
- Riconosciuto solo a chi è titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si richiede l'accesso»
- Obbligo di motivazione

B) Pubblicità



- Prevista già nella legge 241/1990 (art. 26), la pubblicazione obbligatoria di documenti e informazioni sui siti delle Amministrazioni Pubbliche si è sviluppata successivamente come strumento principale per la realizzazione della trasparenza
- Art. 1 d.lgs. 33/2013: nozione di trasparenza (nella versione del 2013 garantita mediante la pubblicità)

C) Accesso civico semplice



- Diritto di accesso «civico» semplice: diritto al rispetto da parte della pubblica amministrazione dei doveri di pubblicità. Diritto di chiedere alla p.a. la pubblicazione dei dati e delle informazioni soggette a questo obbligo
- Ambito soggettivo: «chiunque», in quanto deriva dall'inadempimento dell'obbligo di pubblicare da parte di una P.A.

D) Accesso civico generalizzato



- Ultima evoluzione del principio di trasparenza (d.lgs. 97/2016): diritto di ottenere dalla P.A. anche dati e documenti non soggetti a obbligo di pubblicità, riconosciuto a chiunque («civico»), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti
- Non necessaria la motivazione

3. Rapporto tra strumenti della trasparenza



- Coesistenza tra
 - ① Accesso documentale (legge 241/1990, artt. 22 e ss.); a favore dei soggetti «interessati»
 - ② Accesso civico cd. «semplice», connesso agli obblighi di pubblicità (art. 5, comma 1, da.l.gs 33/2013) a favore di «chiunque»
 - ③ Accesso civico generalizzato (d.lgs. 97/16) a favore di «chiunque»

4. Trasparenza e suoi limiti



- Limiti connessi a interessi di natura pubblicistica («segreti» e altri limiti connessi a specifici interessi pubblici)
- Limiti connessi a interessi di natura privatistica: riservatezza (privacy), segreto professionale o industriale
- Diversa estensione e disciplina dei limiti in rapporto all'accesso documentale (art. 24 I. 241/1990) e all'accesso civico generalizzato (art. 5-bis d.lgs. 33/2013)

5. La trasparenza come «livello essenziale



- Trasparenza come canone di diritto comune applicabile sia ai soggetti privati che pubblici
- In rapporto alle pubbliche amministrazioni, anche le amministrazioni regionali e locali sono tenute a rispettare il livello di tutela previsto dal legislatore statale (art. 117 comma 2 lett m Cost.)
- Diversa estensione degli strumenti (accesso documentale, obblighi di pubblicità, accesso civico generalizzato) nei confronti dei soggetti privati esercenti attività di pubblico interesse